



Statuti SSV 12.04.2019

STATUTI

SSV - il centro competente per la salute dei vitelli

Per motivi di leggibilità, la formulazione in questi statuti si riferisce sempre ad entrambi i sessi.

I) Nome, forma giuridica, scopo e sede

Art. 1

Secondo gli statuti presenti, il Servizio sanitario per vitelli (SSV) rappresenta un'associazione ai sensi dell'articolo 60 segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2

Lo scopo dell'associazione è promuovere la salute dei vitelli, il benessere degli animali e l'allevamento economico dei vitelli attraverso un sostegno esteso per allevatori e i veterinari. Le attività dell'associazione mirano ad elaborare concetti di prevenzione per migliorare la salute degli animali, a offrire informazioni e formazione continua a veterinari del bestiame e ad agricoltori e a stabilire una gestione sistematica del bestiame dei produttori. Si punta a migliorare specificamente la gestione operativa, la protezione degli animali e le misure profilattiche e igieniche. In questo modo si intende ridurre l'uso di antibiotici nell'allevamento di bestiame secondo la strategia di riduzione dei patogeni resistenti.

Art. 3

La sede dell'associazione si trova presso la sede operativa. L'anno fiscale corrisponde all'anno civile. L'ambito di attività copre tutta la Svizzera.

Art. 4

Questi statuti sono completati dal regolamento organizzativo e aziendale (di seguito "regolamento") che viene rilasciato dal consiglio direttivo. Attraverso l'adesione (art. 7 e segg.) i soci riconoscono tutti i diritti e gli obblighi di questi statuti e del regolamento.

II) Attività

Art. 5

L'associazione assegna ordini di servizi a un partner contrattuale, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per l'adempimento degli obiettivi prefissati secondo art. 2. Gli obiettivi secondari da perseguire sono descritti nel regolamento come moduli i quali vengono perseguiti dai partner contrattuali come ordini di servizi.

Per finanziare gli ordini di servizi vengono impiegate le risorse finanziarie dell'associazione.

III) Organizzazione

Art. 6

Parte degli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei delegati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la sede operativa; e
- d) l'ufficio di revisione.



Art. 7

I fondi dell'associazione sono costituiti dalle quote associative ordinarie e straordinarie, donazioni o lasciti, da fondi privati e pubblici, e da proventi di attività di associazioni / servizi di prestazione. Per le passività dell'associazione si risponde unicamente col patrimonio dell'associazione. Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

IV) Adesione

Art. 8

Tutte le persone e le organizzazioni interessate a raggiungere lo scopo dell'associazione, indicato nell'articolo 2, e/o che desiderano usufruire dei servizi dell'associazione possono presentare una domanda di adesione al consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve essere inviata al consiglio direttivo per iscritto o elettronicamente. Il consiglio direttivo decide definitivamente sull'ammissione di nuovi soci. Una semplice maggioranza di tutti i membri presenti del consiglio direttivo può respingere la domanda che non deve essere giustificata.

L'adesione avviene a seguito della notifica della decisione positiva da parte del consiglio direttivo, e (cumulativamente) del pagamento della quota associativa.

La sede operativa gestisce un elenco di membri.

Art. 9

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa (art. 13).

I soci si impegnano a comportarsi con lealtà e fedeltà nei confronti dell'associazione, nel sostenere lo scopo dell'associazione. Essi hanno soprattutto il dovere di rispettare le disposizioni legali per l'impiego di medicinali legati all'uso veterinario. Il regolamento può prevedere ulteriori impegni.

Art. 10

L'associazione è composta da

- a) singoli soci (persone fisiche);
- b) soci collettivi;
- c) soci sostenitori che supportano gli obiettivi dell'associazione; e da
- d) soci benefattori che supportano l'associazione con contributi volontari.

I singoli soci sono persone singole o aziende con allevamento e veterinari con ambulatori per bestiame.

I soci collettivi sono organizzazioni agricole di allevatori di animali, veterinari e aziende che supportano gli obiettivi del SSV.

I soci sostenitori sono persone singole o istituzioni (aziende o organizzazioni) che si impegnano a dare un contributo annuale, determinato dall'associazione.

I soci benefattori sono persone singole o istituzioni che danno dei contributi volontari a propria discrezione. Non hanno ulteriori diritti (compresi i diritti di voto) e obblighi.

Art. 11

L'adesione scade attraverso:

- a) l'uscita alla fine di un anno fiscale mediante una notifica scritta e rivolta alla sede operativa;
- b) la morte (gli eredi possono mantenere l'adesione);
- c) il mancato pagamento della quota associativa entro 30 giorni dal primo sollecito; come pure
- d) l'esclusione per motivi importanti (vedi art. 12).

Art. 12



Importanti ragioni che giustificano l'esclusione (art. 11 lett. d) sono specificate nel regolamento (art. VII, sanzioni). Se vi sono ragioni importanti, un socio può essere escluso, dopo una consultazione preventiva, in qualsiasi momento dal consiglio direttivo.

Il socio escluso può fare ricorso entro 14 giorni contro la decisione di esclusione del consiglio direttivo. Il ricorso non ha alcun effetto sospensivo. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e giustificato presso il consiglio direttivo e all'attenzione della prossima assemblea dei delegati che deciderà definitivamente sull'esclusione. Il consiglio direttivo è tenuto a munire la sua decisione con una corrispondente indicazione delle possibilità di ricorso.

Il termine per il ricorso inizia a decorrere a partire dalla ricezione della decisione da parte del consiglio direttivo. Il termine è considerato rispettato se l'atto del ricorso viene consegnato alla posta l'ultimo giorno del termine utile (data del timbro postale). Se l'assemblea dei delegati cade nel termine del ricorso, allora si potrà sollevare e trattare un possibile ricorso in occasione dell'assemblea dei delegati.

V) Quote per i soci

Art. 13

Le quote associative sono determinate dal consiglio direttivo e fissate nell'allegato del regolamento. Il consiglio direttivo può modificare le quote associative in qualsiasi momento con effetto per il prossimo anno fiscale. Esso annuncia le modifiche in occasione dell'assemblea dei delegati. Le quote associative sono pagabili entro 30 giorni in seguito al ricevimento della fattura.

Chi non adempia ai propri impegni finanziari, nonostante venga sollecitato a farlo, può essere escluso dall'associazione tramite il consiglio direttivo (vedi art. 10).

VI) Assemblea dei delegati

Art. 14

L'assemblea dei delegati (AD) è l'organo supremo dell'associazione.

L'assemblea dei delegati è composta dai seguenti numeri:

- delegati dei soci collettivi:	2 delegati per organizzazione
- delegati dei singoli soci allevatori	2 delegati per 500 allevatori*
- delegati dei singoli soci veterinari	2 delegati per 25 veterinari*
- ospiti ed altri invitati (ad es. relatori)	secondo il consiglio direttivo
- I soci sostenitori e benefattori vengono invitati all'assemblea dei delegati dal consiglio direttivo.	In tutto 5 delegati

*Finché i singoli soci non sono organizzati, questi delegati saranno nominati dai consigli direttivi dei soci collettivi di Swiss Beef CH, SKMV, SMP (ASR e altri) e GST, RGD, SVW.

Solo i delegati hanno diritto di voto all'assemblea dei delegati. Ogni delegato ha un diritto di voto. La rappresentanza dei delegati è esclusa.

Art. 15

L'assemblea dei delegati è responsabile delle seguenti attività:

- approvazione e modifica degli statuti;
- elezione dei membri del consiglio direttivo, del/della presidente e dell'ufficio di revisione;
- accettazione della relazione annuale, del conto annuale e del bilancio;
- rendiconto verso l'Ufficio federale di agricoltura per i fondi ricevuti nell'ambito del progetto sulle risorse;
- discarico del consiglio direttivo e della sede operativa;
- decisione sui ricorsi contro l'esclusione di membri;
- parere su progetti e proposte all'ordine del giorno; e



h) scioglimento dell'associazione.

Art. 16

Il consiglio direttivo convoca l'assemblea dei delegati con almeno 30 giorni di anticipo.

La convocazione avviene tramite invito e annuncio dell'ordine del giorno. L'invito viene emesso per iscritto o elettronicamente.

L'AD viene condotta dal/dalla presidente o vicepresidente o, in caso di impedimento di entrambi, da un presidente del giorno che viene eletto dall'assemblea dei delegati. La sede operativa redige il verbale.

Le decisioni dell'assemblea dei delegati vengono prese con una maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità dei voti, una mozione viene accettata dopo essere stata approvata dal presidente.

Art. 17

Il voto viene espresso alzando le mani. Se un membro richiede una votazione segreta, l'assemblea dei delegati dovrà immediatamente sottoporla al voto come una mozione d'ordine. La mozione d'ordine, per la votazione segreta, si considera accettata se due terzi dei voti espressi sono a favore. Per quanto riguarda le elezioni, nel primo scrutinio è decisiva la maggioranza assoluta, nel secondo scrutinio la maggioranza relativa e in caso di pareggio decide il sorteggio.

Art. 18

L'assemblea dei delegati si tiene almeno una volta all'anno, di solito in primavera, dopo essere stata convocata dal consiglio direttivo.

Art. 19

L'ordine del giorno dell'assemblea annuale dei delegati comprende come minimo le seguenti operazioni:

- a) approvazione dell'ordine del giorno;
- b) scelta degli scrutatori di voti;
- c) relazione annuale;
- d) conto annuale, relazione dell'ufficio di revisione e bilancio;
- e) informazioni sul programma delle attività da parte del consiglio direttivo;
- f) elezione del/della presidente, degli altri membri del consiglio direttivo e dell'ufficio di revisione nell'anno elettorale;
- g) scarico del consiglio direttivo e della sede operativa; e
- h) proposte del consiglio direttivo e dei membri.

Le operazioni possono essere votate solo se sono all'ordine del giorno.

Art. 20

Le domande dei soci, all'attenzione dell'assemblea dei delegati, devono essere presentate al consiglio direttivo in tempo utile, con rispettiva motivazione, per iscritto e prima che l'invito venga spedito.

Devono poi essere messe all'ordine del giorno da questo. Il consiglio direttivo informa i soci in tempo utile sulle domande presentate.

Art. 21

Un'assemblea straordinaria dei delegati ha luogo su convocazione del consiglio direttivo o su richiesta da parte di un quinto dei soci.

Le domande da parte di un quinto dei soci, per tenere un'assemblea straordinaria dei delegati, sono da sottoporre al consiglio direttivo con una rispettiva motivazione. Questo dovrà svolgere entro 3 mesi un'assemblea straordinaria dei delegati riguardante questa domanda.



VII) Consiglio direttivo

Art. 22

Il consiglio direttivo è responsabile del programma delle attività dell'associazione, dell'attuazione e dell'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei delegati. Esso dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie per raggiungere lo scopo dell'associazione.

Il consiglio direttivo decide su tutte le questioni che non sono espressamente riservate all'assemblea dei delegati, in particolare, anche sull'avvio e risoluzione di controversie legali.

Art. 23

Il consiglio direttivo è composto da almeno 5, massimo 7 soci. Essi vengono eletti dall'assemblea dei delegati per un mandato di 2 anni e possono essere rieletti non più di 5 volte. Le altre disposizioni sono stabilite nel regolamento.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Inoltre, il consiglio direttivo si costituisce da sé. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che le attività dell'associazione lo richiedano. Viene convocato su invito del presidente. La riunione viene presieduta dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente o, in caso di impedimento, gestita da un altro membro del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può deliberare se sono presenti almeno due terzi dei membri. Nelle votazioni decide una maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di pareggio di voti, una mozione viene accettata dopo essere stata approvata dal presidente.

È necessario redigere un verbale sulle trattative e risoluzioni del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può prendere decisioni per circolazione degli atti (per iscritto o via e-mail); tuttavia, ogni membro del consiglio direttivo può richiedere un'udienza orale (anche tramite conferenza telefonica). Una decisione presa in questo modo dovrà poi essere iscritta in un verbale.

Art. 24

I membri del consiglio direttivo vengono compensati per il loro lavoro. I dettagli sono stabiliti nel regolamento.

Dalla revoca di un membro del consiglio direttivo, da parte dell'assemblea dei delegati, non si istituisce alcun diritto di pretese dello stesso membro verso l'associazione.

Art. 25

L'associazione viene impegnata dalla firma collettiva a due. Il regolamento può prevedere eccezioni e specifiche.

Art. 26

Le attività del consiglio direttivo sono:

- a) adottare le misure necessarie per raggiungere gli scopi dell'associazione;
- b) definire il programma delle attività;
- c) assegnare e verificare ordini di servizi di e creare piani di progetti;
- d) istituire gruppi di lavoro e di progetto e/o contributi specialistici;
- e) stipulare contratti;
- f) decidere di avviare e risolvere controversie legali;
- g) convocare assemblee ordinarie e straordinarie di delegati;
- h) verificare il rispetto degli statuti, redigere, modificare ed emanare regolamenti e linee guida di gestione (comprese le norme organizzative e aziendali);
- i) determinare le quote associative;
- j) amministrare il patrimonio dell'associazione, preparare il bilancio annuale e il controllo finanziario;
- k) assumere e revocare l'amministratore delegato (in qualità di presidente della sede operativa) secondo le disposizioni del regolamento;



- l) decidere l'ammissione e la possibile esclusione di soci;
- m) rappresentare l'associazione verso l'esterno;
- n) mantenere relazioni con altre organizzazioni; e
- o) tutte le attività che non sono esplicitamente riservate all'assemblea dei delegati secondo questi statuti.

Art. 27

Il consiglio direttivo può coinvolgere ulteriori persone o commissioni per raggiungere lo scopo dell'associazione.

VIII) Sede operativa

Art 28

La sede operativa viene gestita dall'amministratore delegato e riferisce al consiglio direttivo. Essa svolge le seguenti attività:

- a) partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo a titolo consultivo; ha il diritto di presentare domande;
- b) esecuzione delle delibere e degli ordini di servizi da parte dell'assemblea dei delegati e del consiglio direttivo;
- c) redazione del verbale dell'assemblea dei delegati e delle riunioni del consiglio direttivo;
- d) gestione della ragioneria, inclusa la tenuta della contabilità, amministrazione del patrimonio, redazione delle relazioni annuali;
- e) responsabilità del personale per i membri della sede operativa;
- f) gestione della corrispondenza;
- g) orientamento del consiglio direttivo sull'andamento delle attività; e
- h) informazioni dei membri.

Le attività sono specificate nel regolamento. Il consiglio direttivo può delegare alla sede operativa altre mansioni.

IX) Ufficio di revisione

Art. 29

L'assemblea dei delegati elegge un ufficio di revisione esterno che controlla la contabilità dell'associazione presentando poi una relazione scritta all'assemblea dei delegati.

L'ufficio di revisione viene eletto ogni anno e può essere rieletto.

X) Revisione degli statuti, scioglimento e fusione

Art 30

Gli statuti possono essere rivisti a ogni assemblea dei delegati. Ogni domanda di revisione degli statuti deve essere notificata con testo integrale, allegato all'invito per i membri.

L'approvazione della revisione degli statuti richiede la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Art 31

Lo scioglimento o la fusione dell'associazione sono possibili solo in occasione di una convocazione speciale dell'assemblea straordinaria dei delegati, appositamente a questo scopo.

La richiesta per una tale assemblea dei delegati è da presentare dal consiglio direttivo o da due terzi dei membri aventi diritto al voto.

In questa assemblea dei delegati decide una maggioranza dei due terzi dei voti espressi sullo scioglimento o sulla fusione.



I fondi rimanenti dopo lo scioglimento dell'associazione sono da devolvere a un istituto esente da tasse, con sede in Svizzera, con lo stesso o uno scopo simile. È esclusa una distribuzione tra i membri. In caso di scioglimento dell'associazione, il consiglio direttivo la liquiderà correttamente.

XI) Disposizioni conclusive

Art. 32

Le comunicazioni ai membri avvengono per posta o via e-mail.

Art. 33

L'associazione non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei propri membri per danni diretti o indiretti che nascono dalle attività dell'associazione.

Art. 34

In caso di contraddizioni tra gli statuti e il regolamento prevalgono le disposizioni statutarie. Come complemento di questi statuti e del regolamento, si applicano in via sussidiaria le disposizioni dell'art. 60 e segg. del CC.

I presenti statuti sono stati adottati all'assemblea dei delegati di [data] e hanno effetto immediato. Sostituiscono tutte le versioni precedenti.

[Luogo e data]

.....

Fredi Siegrist, presidente / Ruth Sigerist, vicepresidente